



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai rappresentanti delle OO.SS.

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: ministeriale 17 settembre 2020, n.322508. Chiarimenti.

Si trasmette per opportuna informativa, la nota n. 0401601.U dell'11 novembre 2020 di questa Direzione Generale, concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Ida Del Grosso



Wg

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole ed Istituti di
Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Uffici
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

Al Signor vice Capo del Dipartimento
LORO SEDI

OGGETTO: ministeriale 17 settembre 2020, n. 322508. Chiarimenti.

Con ministeriale 17 settembre 2020, n. 322508 si è proceduto ad una ricognizione degli istituti normativi e contrattuali applicabili in fase di prima attuazione al personale dirigente di diritto pubblico dell'Amministrazione penitenziaria.

Al riguardo sono pervenuti vari quesiti in relazione ai quali si ritiene opportuno partecipare a tutte le articolazioni dipartimentali le seguenti considerazioni al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale la gestione amministrativa del personale interessato.

Innanzitutto corre l'obbligo di rilevare che nella citata ministeriale non è stato declinato alcun effetto retroattivo rispetto a quanto ivi contemplato, e pertanto si precisa che le determinazioni assunte avuto riguardo alla ritenuta applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 hanno effetto a decorrere dalla data di emanazione della ministeriale medesima.

Trattasi di determinazioni cui si è addivenuti nell'ambito dei poteri discrezionali riconosciuti



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

dall'Amministrazione, che trovano la propria *ratio* nelle valutazioni complessive relative al rinnovato assetto organizzativo della stessa.

In ordine poi, ai destinatari delle disposizioni, si evidenzia che la predetta ministeriale, nel disciplinare la fattispecie di cui sopra non opera distinzioni tra i dirigenti penitenziari e di Polizia penitenziaria né tra sedi di servizio ove gli stessi svolgono il mandato istituzionale, pertanto le citate disposizioni sono applicabili a tutti indistintamente.

Le determinazioni in argomento, come detto, trovano la propria *ratio* nelle valutazioni complessive relative al rinnovato assetto organizzativo dell'Amministrazione, ove tutti i dirigenti concorrono, a vario titoli, al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, compresi i dirigenti in servizio sia presso l'Amministrazione centrale che nei Provveditorati ove fungono da raccordo e sono di supporto ai colleghi impegnati negli istituti e servizi penitenziari.

D'altra parte il richiamo alla normativa citata (art. 17, comma 5, del dlgs. n. 66/2003) sarebbe difficilmente conciliabile con una interpretazione interna restrittiva delle disposizioni ivi indicate. È lo *status* di dirigente che, in quanto tale, implica la continuità nell'espletamento delle relative funzioni, indipendentemente dai singoli e specifici incarichi espletati e che determina e spiega la deroga prevista dal legislatore sul recupero del riposo psico-fisico.

Ciò posto, seppur si sia ritenuto applicabile - nelle more della definizione della corrispondente contrattazione - la disciplina di cui all'art. 17, comma 5 cit., per la quale i dirigenti non sono tenuti al recupero della pausa sempreché continuino a permanere nella sede di servizio, corre l'obbligo di specificare che ciò non comporta automaticamente la modifica della disciplina dei buoni pasto, la cui fruizione, da parte del personale dirigenziale è comunque limitata ad ipotesi residuali, essendo in tutti gli istituti penitenziari, salvo limitate eccezioni connesse a circoscritte contingenze particolari, presente il servizio di mensa, restando pertanto ferme, ai fini dell'attribuzione degli stessi, le disposizioni e regole vigenti.

Nel ringraziare per l'attenzione si coglie l'occasione per formulare cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi